



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Sede di Teramo

DECRETO N. 91/AP DEL 12/09/2018 UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO

Oggetto: Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 9 del 14 dicembre 2016 e ss.mm.ii., Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività produttive. OTTAVI ANGELO. Liquidazione contributo.

IL DIRETTORE

VISTA l'istanza di richiesta e concessione di contributo:

Riferimento pratica MUDE	130670179000178636/2017
Tipologia Richiesta	<i>Delocalizzazione ai sensi dell'Art.1 comma 2, lettera a) dell'Ordinanza 9 del 14/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni</i>
Protocollo pratica RA	N. 178636/17 del 7/07/2017
Decreto di concessione	N. 9/AP DEL 09/11/2017
Protocollo di ricezione "Richiesta di contributo"	N. 0240680/18 del 31/08/2018
Soggetto legittimato	OTTAVI ANGELO
Codice Fiscale Richiedente	TTVNG70L15L103F
Indirizzo del richiedente	VIA SAN ROCCO, 56 64010 CONTROGUERRA (TE)
Titolo legittimante	PARRUCHIERIA
Sede legale e operativa attività	FRAZIONE PONZANO - VIA CAROSI, 4 - 64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE)
Rif. Catastali	FG: 51 MAP: 470
CUP	B73E17000060008

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 con le quali venivano estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 22 novembre 2016 n. 766 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Sede di Teramo

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 con la quale venivano ulteriormente estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTO l'articolo 12 del decreto legge n.189/2016, recante: "Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi" che dispone: "La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite;

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n.229 dispone che sia il Commissario straordinario a provvedere all'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi;
- l'art. 1 comma 5 del D.L. 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n.229 dispone che i Presidenti delle Regioni interessate operino in qualità di vice commissari per gli interventi, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite.
- l'art. 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n.229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'art. 4 comma 4 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n.229 dispone che è istituito un fondo per la ricostruzione delle aree terremotate e che ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati;
- l'articolo 12 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone "il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili";
- con decreto n. 9 del 04 agosto 2017 del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post-sisma 2016 nominava l'ing. Marcello D'Alberto quale soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- con l'Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 il Commissario straordinario, in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive ha disciplinato non solo l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea di cui all'art. 5 comma 2 lettera g) del Decreto Legge 189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento;

Preso atto che:

- l'articolo 3 comma 5 lettera e) dell'ordinanza n. 20 del 07 aprile 2017 ha modificato il comma 7 dell'articolo 5 dell'ordinanza 9 del 14 dicembre 2016 stabilendo la sostituzione dell'espressione "I fornitori e le imprese" con la seguente "*le imprese*";
- ai fini della liquidazione delle fatture emesse dai fornitori, è tuttavia necessario acquisire, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 83 del D.lgs. 159/2011, la documentazione riguardante l'informativa

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Sede di Teramo

e/o le comunicazioni antimafia, al fine di scongiurare l'esistenza di situazioni ostative al pagamento del contributo previsto dal decreto di concessione;

- l'articolo 83 comma 3 lettera e) del D.lgs. 159/2011 (codice antimafia) recita: *"La documentazione di cui al comma 1 (comunicazioni e informativa antimafia) non è comunque richiesta (...) e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro."*
- l'articolo 89 del d.lgs. 159/2011 disciplina le ipotesi in cui è possibile ricorrere all'autocertificazione da parte del soggetto interessato secondo le modalità previste dall'articolo 85 del medesimo decreto;

Viste le circolari:

- n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto *"Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'art. n. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti"*, che dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
- n. 27 del 23 settembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto *"Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, - Ulteriori chiarimenti."* che precisa *"... nei casi in cui le disposizioni normative determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di apprezzamento, dall'ipotesi in cui l'erogazione del contributo o la sovvenzione, costituendo esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, vengono accordati e trovano la loro fonte immediata nel provvedimento di attribuzione. Infatti, la circostanza secondo cui i requisiti dei soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivazione nonché le modalità per la determinazione della stessa sono stabiliti direttamente dal legislatore - non avendo nessun rilievo la volontà del soggetto attuatore, che deve svolgere un mero controllo sul possesso dei requisiti fissati dalla legge - nonché la considerazione che l'incentivazione stessa risulta direttamente preordinata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per il soddisfacimento del benessere della collettività, militano a ritenere che, in tali ipotesi, l'interesse pubblico sotteso all'erogazione delle provvidenze economiche sia preminente rispetto alla procedura di verifica delineata dal decreto ministeriale n. 40/2008, per cui non ricorre l'obbligo di espletarla."*

Considerato che:

- con è stata autorizzata la delocalizzazione dell'attività OTTAVI ANGELO, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) presso l'immobile ubicato in FRAZIONE PONZANO - VIA CAROSI, 4 - 64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE), individuata catastalmente al FG: 51 MAP: 470, quantificando il rimborso ammissibile in euro **€ 16.170,20 (SEDICIMILACENTOSETTANTA/20)**;
- con DECRETO N. 9/AP del 09/11/2018 è stato determinato l'Accollo;

Considerato altresì che:

- l'articolo 9 dell'ordinanza citata dispone che la domanda di rimborso è presentata dai soggetti legittimati corredata dei documenti atti a comprovare le attività svolte, il computo delle lavorazioni necessarie per il nuovo edificio e le spese effettivamente sostenute, nonché le fatture anche non quietanziate degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, forniture e delle spese tecniche;
- con Richiesta acquisita dall'USR al **Prot. RA N. 0240680/18 del 31/08/2018**, il soggetto legittimato, per il tramite del tecnico incaricato, ha presentato la **domanda di rimborso** delle spese effettivamente sostenute allegando le fatture dettagliate nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, e inviato le integrazioni, acquisite dall'USR con **Prot. RA N. 0251632/18 del 12/09/2018, riguardanti Nota Credito N.202 del 29/06/2017 alla Fattura N.156 del 08/06/2017**;
- a seguito della verifica dei documenti e dei titoli atti a comprovare la regolarità delle forniture, l'ammontare liquidabile come I SAL è pari a **€ 16.170,20 (SEDICIMILACENTOSETTANTA/20)**, come meglio specificato nell'allegato 1 di cui al precedente capoverso;



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Sede di Teramo

Preso atto che:

- sono stati acquisiti i pareri di cui all'articolo 5 comma 12 dell'ordinanza n. 9/2016, già in fase di Istruttoria per il Decreto di Concessione del contributo;
- che l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato e sui fondi della contabilità speciale 6051/401 presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia dell'Aquila, intestata al Vice Commissario Presidente della Regione Abruzzo, a valere sulla quietanza n. 08/2017 accreditata il 18/12/2017;

DECRETA

- di procedere al rimborso dell'importo complessivo di **€ 16.170,20 (SEDICIMILACENTOSETTANTA/20)**, come SALDO, sulla base dell'importo liquidabile a favore del beneficiario indicato nell'allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, per la realizzazione dell'intervento di delocalizzazione autorizzato con DECRETO N. 9/AP del 09/11/2018;
- di stabilire che gli ordinativi di pagamento per la tipologia di contributo "CONTABILITA' SPECIALE COMMISSARIO" dovranno essere emessi sulla Contabilità Speciale 6051/401 presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia dell'Aquila, intestata al Vice Commissario Presidente della Regione Abruzzo, a valere sulla quietanza n. 08/2017 accreditata il 18/12/2017 con le modalità di pagamento indicate nell'allegato 2.
- di stabilire che i pagamenti per la tipologia di contributo "CREDITO DI IMPOSTA" verranno effettuati dall'Istituto Bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4, art. 5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito in legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.
- di stabilire che entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento, in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 2 dell'ordinanza n.9/2016 il soggetto beneficiario produce all'ufficio speciale ricostruzione le fatture quietanzate, pena la revoca del contributo e la sua restituzione immediata;
- di prendere atto che le modalità del controllo saranno attivate secondo le procedure previste dall'Ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 ss mm ii;
- di trasmettere il presente Decreto al Tecnico incaricato e all'Istituto Bancario prescelto;
- di pubblicare il presente Decreto sul sito internet dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

L'Istruttore

(Dott.ssa Renata Ciavattini)

Firmato

Il Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario

(Dott.ssa Alessandra D'Antonio)

Firmato

Il Direttore dell'Ufficio Speciale

(Ing. Marcello D'ALBERTO)

D'ALBERTO MARCELLO
DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
12.09.2018 16:53:01 CEST



ALLEGATO 1